

STATUTO

MARI & PAGI - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERCEMAGGIORE CB CONTRADA
DI FLORIO 14

Numero REA: CB - 117404

Codice fiscale: 01555750700

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-09-2007 - Statuto completo	2
--	---

N. 214.179 del Repertorio N. 51.612 della Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA PER MODIFICA COOPERATIVA
Repubblica Italiana

Il giorno nove del mese settembre dell'anno duemilasette

- 9 settembre 2007 -

in Isernia nel mio studio in via L.Testa n.27.

Davanti a me Avv. Giuseppe Gamberale, Notaio in Isernia, iscritto ai Collegi
Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,
e' comparsa:

- CRISTOFANO Rita Serafina nata a Moron (Buenos Aires - Argentina) il 24 gennaio
1975 e residente in Cercemaggiore (CB) alla C.da Di Florio n.14; codice fiscale
CRS RSR 75A64 Z600D; quale amministratore unico della cooperativa:

- "MARI & PAGI" Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in
Cercemaggiore (CB) alla Contrada Di Florio n.14; partita IVA 01555750700;
La parte comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi
richiede di far constare con atto pubblico, quanto segue:

Art. 1 - La parte comparente mi dichiara che si e' qui convenuti per
costituirsì in assemblea della Societa' di cui sopra per discutere e deliberare
in sede straordinaria sugli argomenti di cui appresso e mi invita a far constare
da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa
sara' per adottare.

Art. 2 - Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto
segue:

ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea, col pieno
consenso di tutti i presenti, la sig.ra CRISTOFANO Rita Serafina egli constata
che e' presente, per l'Amministrazione CRISTOFANO Rita Serafina;

- ed i soci CRISTOFANO Rita Serafina, ZURLO PAOLO, D'ELIA MARIANGELA, MASCIA
GIOVANNA e TESTA MARIA;

Lo stesso presidente dell'assemblea dichiara che pertanto l'assemblea e'
totalitaria ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dell'oggetto sociale;

E chiama me Notaio a fungere da segretario.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione

d e l i b e r a

a) di modificare l'oggetto sociale della societa' da MARI & PAGI Societa'
Cooperativa a responsabilita' limitata, come segue nell'atto mio rep.207736 e
precisamente nell'atto costitutivo

1) al numero sub III sotto la lettera A al punto I, dopo la parola cittadinanza
si aggiunge Gestione di Palestre comunali e non;

2) al numero sub III sotto la lettera B alla fine dopo la parola svantaggiate
si aggiunge quanto segue:

In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire:

Attivita' e servizi per enti locali;

Servizio di mensa scolastica con preparazione di pasti in loco e non;

Servizi di trasporto scolastico e accompagnamento alunni;

Servizi di pulizia;

Art. 3 - La parte comparente mi consegna il nuovo statuto riportante le
modifiche di cui sopra, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera
"A".

Art. 4 - Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore
12,00

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto, scritto, parte a mano e parte
a macchina, parte da me e parte da persona di mia fiducia, di esso, ho dato
lettura, unitamente all'allegato, alla parte comparente la quale a mia domanda
dichiara che l'atto e' conforme alla sua volonta' e lo conferma in ogni sua
parte.

L'atto consta di un foglio, occupa due facciate intere e la terza solo in parte.

f.to Rita Serafina Cristofano

f.to notaio Gamberale Giuseppe

Allegato A al n.214.179 Rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PRINCIPI

Articolo 1

E' costituita "MARI & PAGI - Piccola Cooperativa Sociale" con sede Cercemaggiore (CB).

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potra' essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci. Con delibera degli organi competenti puo' istituire sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualita', la solidarieta', il rispetto della persona, la democraticita' interna ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attivita' di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e internazionale. La Cooperativa e' tassativamente apolitica.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

La societa' e' una cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunita' alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarieta' sociale, e' tassativamente apolitica e senza finalita' di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla societa' come persone in stato di emarginazione.

Articolo 5

Considerato lo scopo mutualistico della Societa', cosi' come definito precedentemente, nonche' i requisiti e gli interessi dei Soci, la cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' e della cooperazione per assicurare continuita' di lavoro ai propri soci e si prefigge di operare stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi nelle seguenti attivita':

A) la gestione di servizi sociosanitari, educativi e ricreativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;

In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Provincie, Regioni e ASL.:

a) attivita', servizi e centri di riabilitazione;

b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunita' alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno; c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualita' della vita; d) strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

e) servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

f) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonche' attivita' di ricerca e di consulenza;

g) attivita' di sensibilizzazione e animazione della comunita' sociale entro cui si opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

h) attivita' di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potra' produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

i) come attivita' secondaria possono essere intraprese attivita' di ristorazione collettiva, equitazione, attivita' sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza, Gestione di Palestre comunali e non purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi;

B) la cooperativa ha anche la finalita' di svolgere attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

In relazione a ciò la cooperativa può gestire:

Attivita' e servizi per enti locali;

Servizio di mensa scolastica con preparazione di pasti in loco e non;

Servizi di trasporto scolastico e accompagnamento alunni;

Servizi di pulizia.

C) la cooperativa può svolgere qualunque altra attivita' finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attivita' indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;

D) la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato dei D.Lgs 385/1993 della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del DPR 601/73 come modificato dall'art. 10 della L. 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma;

E) la cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

F) per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa e' inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessita' contingenti, la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di societa' che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Può essere socio chiunque persona fisica e giuridica che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, ne condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere socie le Persone Giuridiche pubbliche e private, i cui Statuti lo consentano.

Art. 7

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci persone fisiche che appartengono

alle seguenti categorie:

Soci lavoratori - essi prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entita' o natura; Soci volontari - offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attivita', esclusivamente per fini di solidarieta'.

Soci sovventori - che ai sensi della Legge n. 59 del 31.1.92 e successive modifiche ed integrazioni, parteciperanno anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. Ogni socio e' iscritto in una apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono essere soci Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovra' contenere:

ú l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

ú l'indicazione dell'effettiva attivita' di lavoro;

ú l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovra' comunque essere inferiore al limite minimo, ne superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

ú dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Gli Enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni :

denominazione e ragione sociale, sede dell'attivita', codice fiscale ed eventualmente P. IVA.

importo e numero di quote da sottoscrivere e impegno di versare quanto sottoscritto

caratteristiche ed entita' degli associati

dichiarazione di accettazione dello statuto sociale

nome della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione della cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati dovra' essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa. Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovra' indicare il periodo minimo di permanenza nella societa' prima del quale non e' consentito il recesso.

Articolo 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi, a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso dovra' versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dal consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione a socio.

Articolo 10

I nuovi soci devono versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attivita' sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11

La qualita' di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Nel caso di perdita della qualita' di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso e' consentito al socio che non si trovi piu' in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, decidere se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 13

La decadenza e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dallo Statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione puo' escludere il socio che:

- a. venga a meno del comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- b. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti, l'esclusione puo' aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempreche' il socio si mantenga inadempiente.
- c. intenzionalmente danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, la cooperativa.
- d. senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attivita' contrastanti con quelle della Cooperativa.
- e. il Socio Sovventore non puo' recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 9, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale puo' ricorrere al collegio arbitrale; il mancato ricorso al collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata; eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici.

La relativa liquidazione avra' luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del Bilancio.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti: verso la societa' per il pagamento dei conferimenti non versati

verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla societa' sino al giorno in cui la cessazione della qualita' di socio si e' verificata.

Articolo 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalita' previste dal precedente articolo 15. Articolo 17

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla Riserva indicata nell'art. 19.

Articolo 18

Il trattamento economico corrisposto ai Soci che prestano continuativamente la loro opera nella Cooperativa, verra' determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta del regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Agli altri Soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione potra' essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere le attivita' in favore della Cooperativa.

TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 19

Minimo previsto dalla legge per la costituzione di piccola cooperativa sociale.

Articolo 20

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo. Possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis, la Relazione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'attivita' della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei Soci e dell'intera Comunita'. Inoltre, la Relazione degli Amministratori deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della Societa' per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 22

Nessun utile puo' essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) il 20% alla Riserva ordinaria
 - b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' indicate dal punto 4 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove Norme in materia di Societa' Cooperative" e successive norme modificative ed integrative;
 - c) una quota nella misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni potra' essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;
 - d) la restante parte e' destinata integralmente alla Riserva indivisibile.
- L'Assemblea puo' sempre deliberare che in deroga a quanto sopra sia devoluta alla Riserva indivisibile la totalita' dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della Cooperativa:

- A) l'assemblea dei soci;
- B) il consiglio di amministrazione;
- C) l'amministratore unico;
- A) ASSEMBLEA

Articolo 24

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attivita' sociale con relativo preventivo;

- 2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori,
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nonché entro quattro mesi, ed eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

Articolo 25

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

Articolo 26

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale).

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere convocata almeno 24 ore dopo.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese per maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Nel caso di deliberazioni di trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

Articolo 28

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio, compresa la figura del socio sovventore, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Non possono essere mandatari né gli amministratori né i sindaci della società.

Articolo 29

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente.

Quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori; il segretario puo' essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il consiglio di amministrazione e' composto da 3 membri eletti dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati da prestare cauzione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori di cui all'art. 7. La maggioranza degli amministratori deve pero' essere rappresentata dai soci ordinari.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3o comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale puo' anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Articolo 31

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione puo' nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 32

Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parita' di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parita' prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e' tenuto a dichiararlo e ad assentarsi al momento della deliberazione.

Articolo 33

Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', senza eccezioni di sorta, ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al Consiglio e' demandato comunque l'obbligo di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- c) provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attivita' sociali;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
- g) conferire procure speciali, ferma restando la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) assumere e licenziare il personale della Società' fissandone le mansioni, e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci:

l) dare l'adesione della società' ad organismi associativi e consortili, assumere partecipazioni in altre società' per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità' di svolgere attività' di assunzione di partecipazioni ai fini di collegamento o riservate dalla legge a società' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Articolo 34

Il consiglio di amministrazione può' delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta Esecutiva, o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Articolo 35

La rappresentanza sociale spetta al presidente e al vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento o all'amministratore unico.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà' di conferire ad uno o più' amministratori e a procuratori ad negotia e speciali, la rappresentanza della società' da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 36

a) In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più' amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

b) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché' provveda alla sostituzione dei mancanti.

C) AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore unico è' investito dei più' ampi poteri per la gestione della Società', esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Amministratore può' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità' di esercizio della delega .

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 37

È' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci, né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato anche rivalutato come disposto negli articoli precedenti del presente statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n°59.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 38

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società' ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà' decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più' diligente; il Presidente del Tribunale di Milano provvederà' inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà' con poteri di amichevole compositore senza formalità' di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà' essere demandata ad unico arbitro che giudicherà' come amichevole compositore equitativamente e senza formalità' di procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 39

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 22 ultimo comma, nomina uno o piu' liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. All'atto di scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Articolo 40

Per tutto quanto non e' contemplato nel vigente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti, la societa' si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

f.to Rita Serafina Cristofano

f.to notaio Gamberale Giuseppe

La presente copia informatica e' conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma III D.P.R. 445/2000 e si trasmette per uso Registro delle Imprese.